

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 3 del 18 Gennaio 2018

### **1. DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO - Determinate le misure per l'anno 2018 - Confermate quelle del 2017**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con **nota del 16 gennaio 2018, Prot. 26505**, ha reso noto le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati **per l'anno 2018**, limitandosi ad illustrare, con una semplice nota, gli effetti anche per il 2018 del decreto 8 gennaio 2015, che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011, e **confermando gli stessi importi previsti per il 2017**.

Ricordiamo che, con il **decreto interministeriale 8 gennaio 2015**, sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla citata L. n. 114/2014, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011. In assenza di nuovi interventi normativi - precisa il Ministero - il decreto interministeriale ha **"l'effetto di disporre riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e, quindi, del 50% a partire dal 2017"**.

Nella Nota ministeriale, si ricorda che le misure del diritto annuale, ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando è necessario, provvedere **all'arrotondamento all'unità di euro** tenendo conto del criterio richiamato nella nota del 30 marzo 2009, Prot. 19230 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa.

In materia di somme da destinare al **fondo di perequazione**, nella nota in commento il Ministero precisa che restano confermate, per l'anno 2018, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna Camera di Commercio, previste per il 2017.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare il testo della nota ministeriale e della tabella degli importi del diritto annuale per l'anno 2018 clicca qui.](#)

### **2. BREVETTI E MARCHI - Nuova modulistica per domande e istanze - In vigore dal 15 gennaio 2018 e obbligatoria dal 5 febbraio 2018**

**A partire dal 15 gennaio 2018** è disponibile, sul sito istituzionale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), la **nuova modulistica** da utilizzare per il **deposito delle domande** di qualsiasi tipologia di titolo di proprietà industriale (brevetti, marchi, disegni, ecc.) e **delle istanze** ad esse connesse (annotazioni, deposito incarico, dichiarazione di priorità, ecc.).

Lo ha comunicato il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con la **circolare n. 599 dell' 11 gennaio 2018**.

**A partire dal 5 febbraio 2018**, gli Uffici Brevetti e Marchi di tutte le Camere di Commercio saranno tenuti ad accettare **esclusivamente le domande compilate sulla nuova modulistica**.

Le **principali novità** introdotte con la nuova modulistica - precisa la circolare dell'UIBM - sono finalizzate a migliorare la qualità dei dati acquisiti in fase di deposito delle domande e ad agevolare l'esame da parte dell'UIBM. Esse riguardano principalmente:

1. l'inserimento obbligatorio delle informazioni della domanda/istanza riguardanti il richiedente ed il domicilio elettivo;
2. l'indicazione obbligatoria delle percentuali di ripartizione della proprietà del titolo di cui si richiede il rilascio, in caso di presenza di più di un richiedente;
3. l'inserimento obbligatorio della percentuale dei diritti ceduti, in caso di deposito di istanza di trascrizione di cessione di proprietà di un titolo;
4. la predisposizione di un nuovo modulo ad hoc, prima inesistente, per depositare l'istanza di annotazione di variazione dell'indirizzo del richiedente/titolare;
5. la riformulazione della modulistica relativa ai restanti tipi di annotazione depositabili, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'assunzione, la variazione e la revoca/rinuncia di mandato.

Ricordiamo che per il deposito delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi, è possibile ricorrere sia al deposito cartaceo che al deposito telematico. Il **deposito cartaceo** prevede **due modalità**:

- attraverso la **consegna presso una qualsiasi Camera di Commercio** della domanda di deposito e relativa documentazione necessaria. All'atto della ricezione della documentazione la stessa Camera di Commercio rilascerà un **modello F24** da utilizzare per il **pagamento dei diritti dovuti**. L'utente dovrà effettuare il versamento dell'importo indicato nel F24, *oppure*

- attraverso l'**invio postale della domanda di deposito** e relativa documentazione necessaria alla: Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Via Molise 19 - Roma, allegando copia del modello F24 comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti dovuti.

A decorrere **dal 18 maggio 2015** è anche possibile procedere al **deposito telematico** secondo le modalità tecniche fissate dal D.M. 26 gennaio 2015, successivamente modificato dal decreto direttoriale 24 febbraio 2015.

Il deposito telematico può essere effettuato **esclusivamente attraverso il portale di servizi on line** <https://servizionline.uibm.gov.it>.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare n. 599/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito ufficiale dell'UIBM e scaricare la nuova modulistica relativa alle domande clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito ufficiale dell'UIBM e scaricare la nuova modulistica relativa alle istanze clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito ufficiale dell'UIBM e saperne di più sul deposito telematico clicca qui.](#)

### **3. CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - CAD - Pubblicato il sesto decreto integrativo e correttivo - Via libera al domicilio digitale - Nasce il difensore civico per il digitale - Stimati oltre 250milioni di risparmi**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2018, il **Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217**, recante "**Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**".

Si tratta del sesto decreto correttivo che **modifica alcune disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale**, in conformità a quanto previsto dalla legge delega n. 124 del 2016, al fine di accelerare l'**attuazione dell'agenda digitale europea**, dotando cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Le **finalità** di questo nuovo intervento correttivo sono le seguenti:

- a) *perseguire nell'opera di razionalizzazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e di deregolamentazione già avviata con il precedente intervento;*
- b) *rafforzare la natura di "carta di cittadinanza digitale" della prima parte del Codice, concentrando in essa le disposizioni che attribuiscono a cittadini e imprese il diritto a una identità e a un domicilio digitale, quello alla fruizione di servizi pubblici online in maniera semplice e mobile-oriented, quello a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e quello a effettuare pagamenti online;*
- c) *promuovere integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle diverse amministrazioni;*

d) garantire **maggiore certezza giuridica** in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali;

e) **rafforzare l'applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale** e accrescere il livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale;

f) promuovere un processo di **valorizzazione del patrimonio informativo pubblico** e garantire un utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso moderne soluzioni di data analysis.

**Questi alcuni dei punti essenziali del decreto:**

**1)** Con l'entrata in vigore di questo decreto sarà **rafforzata l'importanza del "domicilio digitale"**, che il nuovo decreto definisce ora in modo molto sintetico: *"un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale"* (art. 1, comma 1, lett. n-ter)).

Esso non sarà più costituito soltanto da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); per le persone fisiche saranno, infatti, previste anche altre modalità. Si tratta di un indirizzo online che consentirà di dialogare con la Pubblica Amministrazione, senza attendere la funzionalità a regime dell'Anagrafe unica della popolazione residente (ANPR) che è ancora in fase di sviluppo.

L'indirizzo elettronico adottato da ciascun cittadino sarà, pertanto, **l'unico canale di comunicazione con le pubbliche amministrazioni**, dove ricevere ogni tipo di notifica e comunicazione, comprese le multe.

Un successivo regolamento stabilirà le modalità di individuazione del domicilio digitale per le persone fisiche per le quali non dovrà essere obbligatoria la PEC.

**2)** Tutti i domicili digitali dei cittadini che aderiranno al nuovo servizio verranno raccolti in una sorta di indice nazionale realizzato presso l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID): un **elenco degli indirizzi online delle persone fisiche e dei soggetti privati** in formato aperto e liberamente consultabile.

Secondo quanto disposto dal nuovo art. 6-quater è, infatti, prevista l'istituzione di un **"Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese"**. Si tratta di un pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti.

Dunque, non si parlerà più di **Posta elettronica certificata (PEC)**, ma di **domicili digitali** e gli elenchi delle PEC diventano **elenchi di domicili digitali**. Inoltre i domicili digitali comprenderanno sia l'indirizzo di PEC sia il **servizio elettronico di recapito certificato qualificato**.

Sono previsti **tre elenchi dei domicili digitali**:

1. *l'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e cioè l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) (articolo 6-bis del CAD);*

2. *l'Indice degli indirizzi della Pubblica Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (articolo 6-ter del CAD);*

3. *un terzo elenco completamente nuovo, ovvero l'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, chiamato dal decreto correttivo «Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato» (nuovo articolo 6-quater del CAD).*

**3)** Con la modifica dell'art. 17 del CAD (ora rubricato *"Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale"*), lo schema di decreto prevede l'introduzione di una nuova figura: il **"difensore civico per il digitale"**, il cui ufficio viene istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).

Al garante, chiunque potrà presentare segnalazioni relativamente a presunte violazioni del CAD o delle altre norme in materia di digitalizzazione.

**4)** L'articolo 40-ter, aggiunto dall'art. 35 del nuovo decreto, introduce l'innovativo **"Sistema di ricerca documentale"**: sistema *"volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all'articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all'articolo 41, nonché a consentirne l'accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente."*

**5)** Per quanto riguarda lo **SPID** e il suo futuro il nuovo comma 2-quater dell'articolo 64, come modificato dall'art. 53 del nuovo decreto, stabilisce: **"L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies"**. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dovrà stabilire la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, **dovranno utilizzare esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line"**.

**6)** Il domicilio digitale dovrebbe portare a circa **250 milioni di euro di risparmi all'anno**. Basta pensare, infatti, che il nuovo indirizzo via internet porterà ad **azzerare gradualmente le spese postali**. Ma non solo. Le Pubbliche Amministrazioni non dovranno più sostenere - si legge nella relazione tecnica al decreto - *"i costi per produrre, conservare, trasmettere documenti cartacei, né altri costi, diretti (carta, toner, buste, etc.) e indiretti (costo del lavoro, tempo per attività manuali, tempo impiegato dal destinatario in caso di assenza per recuperare una raccomandata, etc.)"*.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dello schema di decreto legislativo clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto dalla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

#### **4. DIRETTIVA (UE) 2015/2366 - La nuova direttiva europea sui pagamenti digitali - PSD2 – Da recepire entro il 13 gennaio 2018**

La prima direttiva europea sui servizi di pagamento, la **Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007** (nota anche come "**PSD - Payment services directive**"), ha definito un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento elettronici, rispondendo ai seguenti obiettivi:

- *regolamentare l'accesso al mercato per favorire la concorrenza nella prestazione dei servizi;*
- *garantire maggiore tutela degli utenti e maggiore trasparenza;*
- *standardizzare i diritti e gli obblighi nella prestazione e nell'utilizzo dei servizi di pagamento per porre le basi giuridiche per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (Sepa);*
- *stimolare l'utilizzo di strumenti elettronici e innovativi di pagamento per ridurre il costo di inefficienti strumenti quali quelli cartacei e il contante.*

La PSD è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il **D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11**, entrato in vigore il 1° marzo 2010.

Il **13 gennaio 2016** è entrata in vigore una nuova direttiva: la **direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015** relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE.

La Seconda Direttiva sui Servizi di Pagamenti (c.d. "**PSD2**") mira a promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici.

Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva nella legislazione nazionale **entro il 13 gennaio 2018**.

La nuova direttiva richiede alle banche di aprire la loro infrastruttura per i pagamenti e, su esplicita richiesta di ciascun cliente, condividere i dati su tale cliente con terze parti che possono utilizzare i dati per sviluppare servizi di pagamenti e informativi. Per questo motivo spesso si fa riferimento ai temi legati alla PSD2 con il termine di "**open banking**".

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva 2007/64/CE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva 2015/2366/UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 11/2010 clicca qui.](#)

#### **5. PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO - Recepita la direttiva PSD2 - Pubblicato il decreto che mette un tetto sulle commissioni interbancarie per i pagamenti con il POS - Commissioni di importo ridotto per i micropagamenti - In vigore dal 13 gennaio 2018**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2018, il **Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218**, recante "**Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta**".

Il decreto - **in vigore dal 13 gennaio 2018** - apporta modifiche, essenzialmente:

- al **decreto legislativo n. 385/1993** (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) (art. 1),
- al **decreto legislativo n. 11/2010** (recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, c.d. PSD1) (artt. 2 e 3) e
- al **decreto legislativo n. 135/2015** (recante "**Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti**



diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità”) (art. 4).

All'articolo 5 vengono fissate le disposizioni transitorie e finali.

**Questi alcuni dei punti essenziali del decreto:**

**1)** Il decreto recepisce la direttiva dell'Unione europea sui servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. **PSD 2 – Payment Services Directive**) e adegua la normativa nazionale al regolamento UE relativo alle **commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta** (cosiddetto **IFR – Interchange Fees Regulation**).

**2)** Il regolamento mira ad accrescere il livello di trasparenza, concorrenza e d'integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento, fissando un limite alle commissioni interbancarie applicate in relazione ai pagamenti basati su carte di pagamento:

- per i **pagamenti tramite carta di debito e prepagata** la commissione interbancaria per ogni operazione di pagamento non potrà essere superiore allo **0,2% del valore dell'operazione stessa**;

- per le **operazioni tramite carta di credito** la commissione interbancaria per operazione **non potrà essere superiore allo 0,3% del valore dell'operazione**.

**3)** Il regolamento detta, inoltre, i requisiti tecnici e le regole commerciali uniformi, “allo scopo di rafforzare l'armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori”.

Nello specifico, il decreto **amplia i diritti degli utenti dei servizi di pagamento**: chi utilizzerà POS e Bancomat beneficerà, ad esempio, di un **regime di responsabilità ridotta** in caso di pagamenti non autorizzati, riducendo la franchigia massima a carico degli utenti da 150,00 a 50,00 euro.

Con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo di tutti gli strumenti di pagamento elettronici alternativi al contante viene poi confermato e generalizzato il **divieto di applicare un sovrapprezzo per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento** (cd. divieto di *surcharge*).

**4)** Relativamente alle commissioni interbancarie, per le “**operazioni nazionali**” tramite **carte di pagamento**, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti ad applicare, **per tutti i tipi di carte** (carte prepagate, carte di debito e carte di credito), **commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5,00 euro** rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5,00, così da promuovere l'utilizzo delle carte anche per cifre molto basse.

Inoltre, per quanto riguarda le “**operazioni nazionali**” tramite **carta di debito**, in via transitoria (**fino al 9 dicembre 2020**), i prestatori di servizi potranno applicare una **commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2%** calcolato sul valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carta di pagamento.

In ogni caso, per le **operazioni nazionali tramite carta di debito** ad uso dei consumatori di **importo inferiore a euro 5**, i prestatori di servizi di pagamento **applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5**.

Quanto sopra si applica anche alle operazioni nazionali effettuate tramite **carte prepagate**.

**5)** Vengono, inoltre, meglio precisati, secondo gli appositi criteri armonizzati Ue di cui alla PSD2, i **casi di esclusione dall'ambito di applicazione delle norme sui servizi di pagamento**, ad esempio per gli strumenti a “spendibilità limitata” (in relazione alla limitatezza delle reti commerciali in cui sono utilizzabili, alla gamma molto limitata di beni e servizi o agli specifici scopi sociali).

**6)** Viene inoltre chiarita la possibilità di **utilizzare il conto o credito telefonico** anche per operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un'**attività di beneficenza** oppure per l'**acquisto di biglietti relativi a servizi di diversa natura** (nel limite di spesa di 50 euro per singola operazione e comunque di 300 euro mensili).

**7)** Per quanto riguarda i **controlli**, il decreto designa, quali autorità nazionali competenti ad assicurare l'osservanza delle relative disposizioni di attuazione della direttiva e del Regolamento, la **Banca d'Italia** e, per alcune specifiche disposizioni, l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)**.

**8)** Infine, è **aggiornata l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie** applicabili, distinguendo tra quelle applicabili alle società o agli enti e quelle applicabile alle persone fisiche.

Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento che disattendendo le presenti disposizioni si applicherà la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni** ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile.

Le sanzioni amministrative sono irrogate dalla Banca d'Italia.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo \(Atto Governo n. 458\) clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva \(UE\) 2015/2366 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento \(UE\) 2015/751 clicca qui.](#)

## **6. REVISORI LEGALI - Pronto il programma annuale di formazione continua**

Con **determina del Ragioniere generale dello Stato del 9 gennaio 2018, Prot. 2812** è stato adottato il **programma annuale di formazione 2018** per l'aggiornamento professionale dei revisori legali.

La determina e l'allegato programma sono stati pubblicati sul sito della Ragioneria dello Stato, alla sezione "*Registro dei revisori legali > Formazione continua del Revisore Legale*".

E' inoltre disponibile, all'interno della piattaforma per la formazione a distanza, accessibile tramite l'Area riservata, un **Questionario di gradimento della formazione 2017** erogata in via diretta dal Ministero dell'economia e delle finanze., che potrà essere facoltativamente compilato in forma anonima **entro il 9 febbraio 2018**.

Le informazioni raccolte saranno utilizzate per orientare l'offerta formativa in modo più coerente con le aspettative dei revisori legali iscritti al Registro.

Nel **programma di aggiornamento professionale 2018** sono confermati i contenuti del precedente programma 2017, ma si è tenuto conto, anche della portata innovativa di specifici provvedimenti normativi adottati, o in fase di definizione, che hanno avuto rilevante impatto sull'attività di revisione, si pensi ad esempio:

LINK:

[Per scaricare il testo della determina n. 2812/2018 clicca qui.](#)

## **7. XBRL - Dismesse le vecchie tassonomie - Fissate le regole per l'utilizzo delle tassonomie attive**

Sul sito istituzionale di XBRL Italia, nella sezione Tassonomie, è stato pubblicato un comunicato nel quale si rende noto che, al fine di semplificare l'utilizzo delle tassonomie in essere, **alcune vecchie tassonomie sono state dismesse**.

**Da sei a due tassonomie: 2017-07-06** per i conti post D.Lgs n. 139/2015; **2015-12-14** per il precedenti.

Al fine di semplificare la vita ai professionisti alle prese con i conti annuali e consolidati redatti secondo le disposizioni civilistiche, XBRL Italia e l'Osservatorio CNDCEC – Unioncamere hanno deciso di **dismettere subito tre vecchie tassonomie** (2009-02-16; 2011-01-04; 2014-11-17) e a prevedere, **nel 2019, la dismissione di quella usata nella scorsa campagna bilanci** (2016-11-14).

Per i conti annuali e consolidati soggetti alle nuove regole contabili e civilistiche introdotte dal D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 (in vigore dal 1° gennaio 2016), a partire **dal 1° marzo 2018** le uniche alternative possibili rispetto alle vecchie tassonomie XBRL sono:

- utilizzare la versione della **nuova tassonomia 2017-07-06**, in vigore da gennaio 2018 per i bilanci chiusi dal 31 dicembre 2017;

- utilizzare la **vecchia tassonomia 2016-11-14** (la quale potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre 2018), per i bilanci chiusi prima del 31 dicembre 2017.

Tutti i bilanci relativi ad esercizi con inizio **in data anteriore al 1° gennaio 2016** (ante D.Lgs n. 139/2015) potranno avvalersi della **tassonomia 2015-12-14** che sarà mantenuta in vigore per assicurarne la coerenza alla normativa.

Nella tabella che segue viene indicata la tassonomia valida per l'esercizio di riferimento in funzione della data di inizio e fine (esercizio):

<b>Esercizio di riferimento</b>	<b>Tassonomia valida</b>
<b>A. Inizio esercizio 1° gennaio 2016 o successivo:</b>	
1. Chiusura esercizio 31 dicembre 2017 o successiva	<b>2017-07-06</b>
2. Chiusura esercizio prima del 31 dicembre 2017	<b>2016-11-14; 2017-07-06</b>
<b>B. Inizio esercizio antecedente al 1° gennaio 2016:</b>	<b>2015-12-14 o successive</b>

Ricordiamo che la nuova tassonomia è in corso di pubblicazione sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale. La sua ufficializzazione avverrà con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo comunicato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico.

LINK:

[Per accedere al sito XBRL Italia clicca qui.](#)

## **8. DURC ONLINE - I chiarimenti dell'INPS e del Comitato gestori ambientali**

Con la **Circolare dell'8 gennaio 2018, Prot. 0031/ALBO/PRES**, il Comitato nazionale gestori ambientali riporta le risposte fornite dall'INPS relativamente all'utilizzo del servizio DURC online, laddove il sistema risponda con la dicitura "verifica in corso".

L'INPS chiarisce che il servizio, operativo dal 1° luglio 2015, consente di compiere l'**interrogazione in modalità telematica** indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare e di **ottenere una risposta in tempo reale** in ordine alla regolarità contributiva.

Se il sistema evidenzia **esposizioni debitorie per contributi e/o sanzioni civili** e non restituisce in automatico un esito positivo, trasmette all'interessato l'invito a regolarizzare – come disposto dall'art. 4, comma 1 del D.M. 30 gennaio 2015 - con l'indicazione analitica delle cause che hanno determinato la situazione di irregolarità. In tal caso l'interessato è tenuto a regolarizzare, provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate, **entro un termine di non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invio stesso**.

Il sistema riporta pertanto l'informazione dell'apertura di una fase istruttoria con la dicitura "**verifica in corso**"

Resta fermo, precisa l'INPS, che l'intero procedimento di definizione del documento deve **concludersi entro 30 giorni** dalla prima richiesta di verifica della regolarità contributiva.

Per quanto sopra, il Comitato ritiene che, nei casi in cui, a seguito di interrogazione, il sistema, dopo trenta giorni dalla prima richiesta **non riporti un esito positivo**, le Sezioni regionali dovranno provvedere al **diniego dell'iscrizione** per la mancanza del requisito di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), del D.M. n. 120/2014.

In caso di impresa iscritta, le Sezioni regionali dovranno provvedere ad **aprire il procedimento disciplinare di cancellazione** ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del medesimo Regolamento.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 31/2018 clicca qui.](#)

## **9. REQUISITI RESPONSABILE TECNICO - Chiarimenti dal Comitato nazionale gestori ambientali sull'applicazione della Delibera n. 6/2017**

Con la **Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018**, il Comitato nazionale gestori ambientali fornisce chiarimenti su alcuni punti relativi alla **Delibera n. 6/2017**, che regola i requisiti del responsabile tecnico individuati, per ciascuna categoria e classe d'iscrizione, nell'allegato "A".

**1.** Le prime precisazioni riguardano l'**articolo 1**: il Responsabile tecnico che ricopre il ruolo per il **trasporto di rifiuti speciali pericolosi** (categoria 5) risulta **idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi** (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.

**2.** Quanto all'**affiancamento del Responsabile** (previsto al comma 2, lett d), della Delibera 6/2017), il **computo dell'esperienza** maturata decorre dalla data di comunicazione dell'inizio del periodo di affiancamento, che, come disposto dalla delibera, deve essere trasmessa alla Sezione regionale in via preventiva. **Non è, pertanto, possibile che possa ricomprendere periodi antecedenti** la comunicazione stessa.

In sede di prima applicazione, detta comunicazione va inviata per mezzo PEC alla Sezione regionale o provinciale, allegando, per ogni comunicazione, ricevuta del versamento del diritto di segreteria di importo pari a quello previsto per le variazioni dell'iscrizione all'Albo.

Nella circolare si precisa, inoltre, che l'**esperienza acquisita** mediante affiancamento è valida per la categoria di iscrizione dell'impresa, indipendentemente dalla classe d'iscrizione nella quale l'impresa stessa è iscritta. L'esperienza maturata nella categoria 5 è valida anche ai fini dell'iscrizione nella categoria 4.

In caso poi di **variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante** firmatari della comunicazione di affiancamento, la circolare ricorda che l'impresa, **entro 30 giorni**, deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello di cui all'allegato "B" alla delibera n. 6/2017.

**3.** Ulteriori precisazioni riguardano le **verifiche di idoneità** del responsabile tecnico (art. 2, comma 3); la circolare chiarisce che il divieto di sostenere la verifica per il medesimo modulo specialistico prima che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell'esito negativo, **non si applica ai candidati che non si presentano alla prova**.

Il responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 1 della delibera è **dispensato dall'obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria** di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l'attività risultante alla data del 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della

Delibera n. 6/2017), (*trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto*) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d'iscrizione.

**4.** Sul fronte delle **dispense dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico**, la circolare puntualizza che **il legale rappresentante** dell'impresa che ricopre contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico viene dispensato dalle verifiche di idoneità dopo aver maturato i **venti anni di esperienza nello stesso settore di attività** (*trasporto rifiuti urbani; trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica dei siti; bonifica dei beni contenenti amianto*) e tale dispensa permane **anche nei casi di eventuali successive interruzioni** dell'attività o dell'incarico di responsabile tecnico.

Le **interruzioni intermedie** sono consentite per entrambi i ruoli (responsabile e legale rappresentante). La **richiesta di dispensa** va inviata alla Sezione regionale compilando il modello di domanda (allegato "A") e la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di cui all'allegato "B". La Sezione regionale dell'Albo rilascia attestazione della dispensa dalle verifiche d'idoneità di cui all'allegato C.

LINK:

[Per scaricare il testo della Delibera n. 59/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Delibera n. 6/2017 clicca qui.](#)

## **10. VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - Emanato il decreto che regola il procedimento di notificazione dei verbali di accertamento tramite PEC**

**A decorrere dal 31 gennaio 2018 le notificazioni dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada arriveranno sulla casella di posta elettronica certificata (PEC).**

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, il **Decreto interministeriale 18 dicembre 2017**, recante "**Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata**".

Precisiamo subito che, attualmente, il **comma 3, dell'art. 201** (rubricato: *Notificazione delle violazioni*) del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), prevede che alla notificazione delle violazioni "*si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale*".

Le modalità previste dal Codice di procedura civile sono quelle dettate dall'**art. 149-bis del C.P.C.** – inserito dall'art. 4, comma 8, lett. d) del D.L. n. 193/2009, convertito dalla L. n. 24/2010 – secondo il quale "*Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo*".

Il nuovo decreto interministeriale, previsto dall'art. 20, comma 5 quater, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 (recante: «*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*»), disciplina ora il **procedimento di notificazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), dei verbali di contestazione**, redatti dagli organi di polizia stradale, a seguito dell'accertamento di violazioni del codice della strada.

**I punti salienti del decreto possono essere così sintetizzati:**

**1)** la notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del **D.Lgs. n. 82/2005** (*Codice dell'amministrazione digitale – CAD*) e del **D.P.R. n. 68/2005** (recante *disposizioni per la notificazione degli atti amministrativi mediante PEC*) (art. 2, comma 2).

**2)** La notificazione dei verbali di contestazione si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:

a) di **colui che ha commesso la violazione**, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;

b) del **proprietario del veicolo** con il quale è stata commessa la violazione, **ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione** ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito (art. 3, comma 1).

**3)** Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui alla precedente lettera b), **deve essere ricercato**, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha



redatto il verbale di contestazione, **nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso** (art. 3, comma 2)

**4)** Il messaggio di PEC inviato ai destinatari del verbale di contestazione deve contenere nell'**oggetto** la dizione «**Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada**» ed in allegato:

a) una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale;  
b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione (se formato su supporto analogico), con attestazione di conformità all'originale, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all'originale;

c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

Tutti gli allegati e i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere **sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati** (art. 4).

**5)** I verbali di accertamento **si considerano spediti**, per gli organi di polizia stradale, **nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati** a colui che ha commesso la violazione e al proprietario del veicolo, **nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC**.

**La ricevuta di avvenuta consegna fa in ogni caso piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato** (art. 5, commi 1 e 2).

**6)** Qualora la notificazione mediante PEC dei verbali di accertamento in questione non sia possibile per causa imputabile al destinatario o per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario (art. 5, comma 3).

**7)** Quali saranno i soggetti coinvolti? La notifica tramite PEC sarà la regola **nei confronti di tutti quei soggetti che, per legge, sono tenuti a dotarsi di una PEC (aziende e professionisti)** e per i privati interessati a questa opportunità

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 18 dicembre 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.P.R. n. 68/2005 clicca qui.](#)

## **11. LEGGE DI BILANCIO 2018 - Nota di lettura ANCI**

Sul sito istituzionale dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) è stata pubblicata una "**Nota di lettura sulle norme di interesse degli Enti locali**", alla legge n. 205 /2017 (Legge di bilancio 2018).

La nota riporta i contenuti della legge articolati per i diversi temi di interesse. Tra i tanti argomenti trattati, l'ANCI sottolinea l'incombenza di alcune scadenze:

- **il 15 gennaio** per la prima richiesta di riformulazione/rimodulazione dei piani di riequilibrio, per gli enti in predissesto che intendono avvalersi delle facoltà di cui ai commi 849 e 888-889 della legge;

- **il 20 gennaio** per la richiesta di spazi finanziari aggiuntivi su edilizia scolastica impiantistica sportiva e altre opere pubbliche nell'ambito del patto verticale nazionale (commi 485 e ss. della legge di bilancio 2017, con le modifiche dei commi 874 e 886 della legge di bilancio 2018);

- **il 20 febbraio** per la richiesta di contributi a sostegno degli investimenti di cui ai commi 853-861 e seguenti.

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota ANCI clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

## **12. LEGGE DI BILANCIO 2018 - Le novità introdotte in materia di CULTURA e SPORT - Quadro sinottico a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni**

Il settore "attività culturali e sport" della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha analizzato le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018. Un lavoro che ha portato all'elaborazione di un **quadro sinottico** delle norme che in diversa misura incidono su due settori che riguardano la **cultura** e lo **sport**.

La tabella identifica i diversi passaggi del dispositivo della manovra, indicando il riferimento di legge, articolo e comma, e l'oggetto della norma, proponendo poi una sintesi esplicativa del suo contenuto.

Per quanto riguarda **i beni e le attività culturali** si va dal credito d'imposta per le imprese culturali e creative al riconoscimento di tale qualifica per le aziende del settore, dall'aumento del numero dei carabinieri impegnati nel servizio di sorveglianza nei musei alle assunzioni previste presso il ministero dei beni e delle attività culturali (fino ad un massimo di 200 unità), dalle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, alle spese per il piano per l'arte contemporanea, dal fondo per la promozione del libro e della lettura, all'anno europeo del patrimonio culturale, dalle misure previste per ridurre il debito delle fondazioni lirico-sinfoniche ai diversi interventi, fra cui quelli previsti per Matera capitale europea della cultura.

Per quanto concerne invece lo **sport** si va dal credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici alle misure per attività e società dilettantistiche, dal fondo "sport e periferie" a quello per il "sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", dalle norme per il comitato italiano paralimpico al registro nazionale degli agenti sportivi e alle norme per le Universiadi di Napoli 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo del "Quadro sinottico" clicca qui.](#)

### **13. ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2018**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Numerose sono le numerose le misure contenute nel cd. "**Pacchetto Sport**", contenute nei **commi da 352 a 367** dell'articolo 1.

**1) In primo luogo** è previsto un **credito d'imposta ammodernamento impianti calcistici** (comma 352) a favore delle società appartenenti: alla Lega di serie B; alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti, che ammodernano gli impianti calcistici. Il credito è pari al 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti, fino ad un massimo di 25.000 euro.

Le società interessate potranno accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE 14097/2013 del 18.12.2013 relativo agli aiuti *de minimis*.

Un decreto, da emanarsi entro il 1° aprile 2018, individuerà le modalità di attuazione del credito.

**2) La seconda novità** riguarda l'istituzione di società sportive dilettantistiche con scopo di lucro (Commi 353-361) che si concretizza nella possibilità di esercitare **attività sportive dilettantistiche anche con scopo di lucro**, attraverso una delle forme di società previste dal Libro V del Codice civile.

**3) In terzo luogo** è anche previsto un **credito d'imposta erogazioni liberali per ristrutturazione impianti sportivi pubblici** (commi 363-366): si tratta di un credito d'imposta per coloro che nel corso del 2018 effettuano erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro per interventi di **restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici**, anche se destinati ai soggetti concessionari.

**4) Prevista infine una nuova franchigia per compensi** da attività sportiva dilettantistica. In particolare viene **umentato da 7.500 a 10.000 euro** il limite entro cui le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati (di cui alla lett. m), del comma 1, dell'art. 67 del TUIR) non concorrono a formare il reddito (comma 367). Si tratta delle indennità e premi erogati:

- ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;

- nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

#### **13.1. ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Novità dalla legge di bilancio 2018 - Introdotte le SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE - Al via il Registro nazionale CONI 2.0**

**1) Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro quinto del Codice civile.**

E' quanto stabilisce il **comma 353**, dell'art. 1 della **legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)**.

Vengono così introdotte, nell'ordinamento giuridico nazionale, le "**società sportive dilettantistiche lucrative**" a fianco delle attuali "**società sportive dilettantistiche non lucrative**". Ciò al fine di favorire il processo di ammodernamento del settore sportivo dilettantistico.

Si tratta di una **svolta epocale** nelle modalità organizzative e nelle strutture giuridiche e fiscali dei soggetti operanti nel mondo dello sport non professionistico. Da sempre, infatti, questo settore è stato ancorato all'**assenza di fine di lucro** e, fino ad oggi, le possibilità di organizzazione sportiva offerte dall'art. 90, comma 17, della legge n. 289/2002, così come modificata dalla legge n. 128/2004, erano le seguenti:

- a) **associazione sportiva priva di personalità giuridica** disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) **associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato** ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) **società sportiva di capitali o cooperativa** costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Conseguentemente, solo chi utilizzava una delle forme giuridiche sopra indicate avrebbe potuto conseguire particolari benefici di settore e, quindi, pur essendo comunque legittimo utilizzare anche una diversa forma organizzativa non contemplata tra quelle predette (ad esempio, società per azioni/responsabilità limitata con scopo di lucro), sarebbe stata esclusa la possibilità di ottenere il riconoscimento, da parte del CONI, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 186/2004, in quanto limitato all'ambito delle strutture *non profit*.

A fronte della scelta di costituire una società sportiva dilettantistica lucrative (o di trasformare una società dilettantistica non lucrative in una società sportiva dilettantistica lucrative), la legge di bilancio 2018, ha previsto, al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica, l'obbligatorietà di una serie di prescrizioni nello statuto, a pena di nullità.

Secondo quanto stabilito dal comma 354, dell'art. 1, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), **lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:**

- a) nella **denominazione o ragione sociale**, la dicitura « **società sportiva dilettantistica lucrative** »;
- b) nell'**oggetto o scopo sociale**, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- c) il divieto per gli **amministratori** di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- d) l'**obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico »** che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

**2)** Per ottenere il riconoscimento dello status di associazione o società sportiva e per potere usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l'iscrizione nell'apposito **Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche**, tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Già da molti anni il CONI assolve il ruolo istituzionale di **unico organismo certificatore** della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche (art. 7, D.L. n. 136/2004, convertito dalla L. n.186/2004) e solo esso, infatti, può garantire che le associazioni e società che svolgono seriamente attività sportiva dilettantistica possano usufruire dei **benefici fiscali e previdenziali** riservati allo sport dal legislatore.

La procedura di iscrizione si avvia in forma telematica tramite la compilazione di appositi moduli.

Il "**Regolamento di funzionamento del Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche**" è stato approvato dal Coni con **Delibera 18 luglio 2017, n. 1574**, che dovrà tuttavia essere aggiornato per via delle novità introdotte dalla legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018). Tale legge ha infatti introdotto le nuove **società sportive dilettantistiche con scopo di lucro**, le quali dovranno anch'esse iscriversi al registro per poter godere dei relativi benefici fiscali previsti dalla legge.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 289/2002 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Registro clicca qui.](#)

LINK:

#### **14. SPLIT PAYMENT - Pubblicato il decreto attuativo sull'ampliamento**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, il **Decreto 9 gennaio 2018**, recante "**Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)**".

Ricordiamo che, a partire dal **1° gennaio 2018**, il decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017 (c.d. "Collegato fiscale 2018"):

1) ha **ampliato il perimetro applicativo dello Split Payment** (scissione dei pagamenti) includendo, nel nuovo meccanismo di pagamento dell'IVA, **i seguenti nuovi soggetti**:

- *gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (incluse le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona),*
- *le fondazioni partecipate dalle amministrazioni pubbliche,*
- *le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni,*
- *le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società pubbliche per una quota non inferiore al 70 per cento*

2) ha demandato ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stabilire le relative modalità di attuazione.

Il decreto 9 gennaio 2018, attuativo delle disposizioni dettate dal Collegato fiscale 2018, apporta ora le modifiche necessarie all'applicazione dello *Split payment* anche ai nuovi soggetti, in particolare riscrivendo l'art. 5-ter del D.M. 23 gennaio 2015, ora rubricato "*Individuazione delle fondazioni, degli enti e delle società*".

Il decreto ministeriale specifica, inoltre, che l'elenco dei soggetti sottoposti a *Split payment* verrà pubblicato dal Dipartimento delle Finanze **entro il 20 ottobre di ciascun anno** con effetti a valere per l'anno successivo.

Soltanto per il 2018 i soggetti interessati allo *Split payment* devono fare riferimento all'elenco già pubblicato dal Dipartimento Finanze in data 19 dicembre 2017 e consultabile sulla specifica applicazione informatica.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare l'elenco del 19 dicembre 2017 clicca qui.](#)

#### **15. COMPRO ORO - Chiarimenti sull'Autorità competente in materia di violazioni - Limiti di utilizzo del conto corrente dedicato all'attività - Pubblicate le FAQ dal Dipartimento del Tesoro**

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, il controllo sull'osservanza, da parte degli operatori compro oro, delle disposizioni contenute nel decreto e il **potere di accertarne e contestarne le eventuali violazioni è attribuito in via esclusiva alla Guardia di Finanza**.

È uno dei chiarimenti contenuti nelle **FAQ pubblicate dal Dipartimento del Tesoro** del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di Prevenzione dei Reati Finanziari.

Altro chiarimento è quello relativo ai **limiti di utilizzo del conto corrente dedicato all'attività di compro oro**, di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 92/2017.

Al fine di assicurare la tracciabilità delle operazioni compro oro – si legge nella FAQ - l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, impone l'utilizzo di un conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutte le movimentazioni finanziarie, relative all'attività di compro oro esercitata dall'operatore. Il conto corrente, bancario o postale, garantisce, quindi, la **riconciliabilità immediata delle movimentazioni ivi registrate**, alle operazioni compro oro effettuate dall'operatore compro oro, intestatario del conto corrente, o dal preposto, nell'esercizio dell'attività di compro oro.

Il citato comma 1 dell'articolo 5, prescrive che il conto sia "*dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro*" e, pertanto, **è esclusa la possibilità di utilizzo del medesimo conto per transazioni non riferibili all'attività di compro oro**.

Nell'ipotesi in cui l'attività di compro oro venga **esercitata in più sedi operative**, il Ministero ritiene compatibile con la finalità di garantire la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio dell'attività di compro oro, che **ognuna delle sedi utilizzi un proprio conto corrente**, purché sempre nel rispetto di quanto previsto dalla citata norma in ordine al suo esclusivo utilizzo "dedicato" alle transazioni finanziarie relative alla sede operativa assegnataria del conto medesimo.



Per quanto riguarda poi il superamento della soglia che, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del DS.Lgs. n. 92/2017, **limita a 500 euro l'utilizzo del pagamento in contanti delle operazioni di compro oro**, il Ministero precisa che **“non rileva la possibilità che l'importo complessivo dell'operazione sia corrisposto attraverso distinte dazioni di denaro contante d'importo inferiore alla suddetta soglia. In tale ipotesi, infatti, è ravvisabile un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge, al fine di eludere la disposizione di cui al 2° comma del predetto articolo 4”**.

LINK:

[Per saperne di più e consultare le FAQ in materia di prevenzione dei reati finanziari clicca qui.](#)

## **16. METALLI PREZIOSI - Rinnovo del marchio di identificazione entro il 31 gennaio 2018**

Entro il 31 gennaio 2018, le ditte assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, in regola con il rinnovo relativo all'anno 2017, dovranno provvedere al **rinnovo del marchio di identificazione** per l'anno 2018.

Per effettuare il rinnovo, è sufficiente eseguire, a seconda dei casi, il pagamento dei seguenti importi:

- 1. euro 32,00:** aziende artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
- 2. euro 32,00:** laboratori annessi ad aziende aventi prevalente attività commerciale, banchi metalli preziosi e importatori;
- 3. euro 129,00:** aziende industriali con meno di 100 dipendenti;
- 4. euro 258,00:** aziende industriali con più di 100 dipendenti.

Le imprese di cui ai punti 3) e 4) dovranno presentare, direttamente all'Ufficio preposto o tramite Fax o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), l'**autocertificazione sul numero dei dipendenti occupati** al 31 dicembre 2017, con allegata copia di un valido documento d'identità.

Il versamento dovrà essere effettuato o sui bollettini di conto corrente postale appositamente predisposti da ogni singola Camera di Commercio o mediante bonifico bancario.

Anche le **imprese dotate di marchio laser** dovranno rinnovare – entro il 31 gennaio di ogni anno - i **Token USB**, seguendo le seguenti indicazioni:

1. versare il diritto di segreteria previsto per il mantenimento della tecnologia laser in favore della Camera di Commercio competente per territorio (nota ministeriale del 23 marzo 2016, Prot. 82934);
2. inviare alla Camera di Commercio stessa la ricevuta del versamento;
3. collegarsi al sito [marchilaser.camcom.it](http://marchilaser.camcom.it) e seguire la procedura on-line per il rinnovo dei Token USB in dotazione all'impresa.

Ricordiamo che, qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno di riferimento, la Camera di Commercio procede alla **revoca del marchio di identificazione** e alla **cancellazione dell'impresa dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione**, dandone comunicazione al Questore.

Consultare la Camera di Commercio di competenza per le eventuali modalità di versamento anche tramite bonifico bancario.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato e procedere al rinnovo del Token USB clicca qui.](#)

## **17. SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE - La mancata tenuta è soggetta alla sola sanzione amministrativa - Sentenza della Corte di Cassazione**

La **mancata tenuta** delle **scritture contabili obbligatorie** è espressamente **sanzionata solo in via amministrativa**. La **condotta penalmente rilevante** è, infatti, solo quella espressamente contemplata dall'articolo 10 del Decreto legislativo n. 74/2000 di **“occultamento o distruzione”** delle scritture contabili obbligatorie **e non anche di loro “mancata tenuta”**.

Va ripudiata, in questo contesto, alla luce del **principio di tassatività della legge penale**, qualsiasi interpretazione **“estensiva”** della norma penale.

E' questo il principio ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della **sentenza n. 1441 depositata il 15 gennaio 2018**, con la quale è stata annullata la decisione di merito di condanna di un imprenditore, accusato di occultamento delle scritture contabili.

La Corte di Cassazione ha fornito un'**interpretazione restrittiva** dell'articolo 10 (rubricato: *Occultamento o distruzione di documenti contabili*) del D.Lgs. n. 74 del 2000, il quale testualmente recita: **“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi,**

**occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.**

Per la terza sezione, infatti, la condotta sanzionata dall'art. 10 del D.Lgs n. 74 del 2000 è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, **“di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997”.**

Di conseguenza, la fattispecie delittuosa di cui al citato articolo 10 può ritenersi configurata solo in quanto la documentazione contabile, di cui si assume l'occultamento o la distruzione, sia stata previamente istituita (non potendo occultarsi o distruggersi, per contro, ciò che evidentemente neppure esiste).

Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 (*“Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”*), **“Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali e' imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000”.**

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 1441/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 74/2000 clicca qui.](#)



## **18. LA CERTIFICAZIONE OPERATORE DEL BIOLOGICO E L'INDICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE AI FINI IVA approdano nelle visure del Registro imprese**

**Le visure del Registro delle Imprese si arricchiscono di nuove informazioni:** dopo l'indicazione del **“rating di legalità”** rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alle aziende che ne hanno fatto richiesta e che hanno superato il vaglio dell'Autorità stessa, avviata a decorrere dal mese di novembre scorso (con l'indicazione da una a tre stellettole), arrivano ora altre due novità: l'indicazione della **certificazione per gli “Operatori del biologico”** (fonte: Accredia) e l'indicazione del **“Rappresentante dichiarato ai fini IVA”** (fonte: Agenzia delle Entrate), che andranno ad aggiungersi ai rappresentanti d'impresa.

Da pochi giorni - a seguito dell'intesa tra Accredia, Unioncamere e InfoCamere - la "mappa" aggiornata degli **Operatori con certificazione Bio** è ancora più accessibile grazie all'inserimento delle informazioni nelle visure rilasciate dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, analogamente alle certificazioni di qualità (ISO 9001 e 14002) già visibili in visura.

La **“certificazione Bio”** è un attestato che garantisce il rispetto di rigidi requisiti nel processo di coltivazione atti a evitare o ridurre la contaminazione da parte dell'uomo con lo scopo di promuovere la biodiversità ed escludere l'utilizzo di prodotti di sintesi e di organismi geneticamente modificati.

La novità rientra nel processo di continuo miglioramento di **qualità, completezza e trasparenza delle informazioni presenti nelle banche dati delle Camere di Commercio**, perseguito attraverso l'integrazione di informazioni sulle imprese gestite da altre Pubbliche Amministrazioni.

I numeri del biologico in Italia raccontano di un settore che si è fortemente trasformato e irrobustito negli ultimi anni, passando da tendenza rivolta a mercati di nicchia a vero e proprio stile di vita per milioni di consumatori italiani. Al tempo stesso, il biologico sta rivestendo un ruolo sempre più importante come opportunità di rilancio per molte aziende del nostro agro-alimentare.

Ad oggi sono circa 60mila le aziende italiane con certificazione biologica, 24mila delle quali (quasi il 40% del totale) accreditate dal sistema di certificazione nazionale solo negli ultimi tre anni.

A inizio dicembre 2017, le imprese in possesso di una certificazione “Bio” erano **59.461**. Per la maggioranza, si tratta di realtà localizzate nel **Sud Italia** (il 55,8%), più del doppio di quelle con sede al Nord (il 23,4%) e quasi tre volte quelle del Centro Italia (il 20,8%).

Più della metà (il 56%) delle imprese certificate si concentra in sole cinque regioni con la **Sicilia** in testa (15,9%, più di 9.400 aziende), seguita dalla **Calabria** (13,4%, quasi 8 mila aziende), dalla **Puglia** (11,6%, oltre 6,800 aziende), dalla **Toscana** e dall'**Emilia Romagna** (7,7%, circa 4,500 ciascuna).

I numeri del biologico in Italia raccontano di un settore che si è fortemente trasformato e irrobustito negli ultimi anni, **passando da tendenza rivolta a mercati di nicchia a vero e proprio stile di vita per milioni di consumatori italiani**. Al tempo stesso, il biologico sta rivestendo un ruolo sempre più importante come **opportunità di rilancio per molte aziende dell'agroalimentare**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del comunicato stampa congiunto Unioncamere - InfoCamere clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla banca dati degli operatori del biologico \(DATABIO\) gestita da Accredia clicca qui.](#)

## Notizie in breve

**1) Il Ministero della Giustizia**, con un comunicato dell'11 gennaio 2018, ha reso noto che ha preso il via il **Registro delle procedure di espropriazione forzata, di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi**. Si tratta di un nuovo strumento all'interno della digitalizzazione delle giustizie.

Dopo il processo civile telematico e il portale delle vendite pubbliche, con il nuovo strumento «**continua la rivoluzione della digitalizzazione delle giustizie**».

L'obiettivo del registro è rendere trasparente il mercato delle informazioni delle procedure esecutive, individuali e concorsuali, agevolando così la tutela dei creditori e dando al contempo l'indispensabile ausilio alle funzioni di vigilanza esercitate dalla Banca d'Italia» attraverso la riduzione dei tempi, la salvaguardia del valore dei beni e il miglioramento delle performance del sistema giudiziario anche nel settore fallimentare.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

**2) Emanata, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, una **circolare interpretativa** con la quale vengono forniti alcuni chiarimenti in risposta ai numerosi quesiti pervenuti in merito all'interpretazione delle disposizioni introdotte dall'art. 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*), come convertito in legge dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in attuazione degli obblighi contenuti nella direttiva 2015/720/UE in materia di **riduzione dell'utilizzo di borse di plastica**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca qui.](#)

**3) Il Ministero dello Sviluppo Economico**, il 12 gennaio 2018, ha avviato una consultazione pubblica sull'**aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**, al fine della condivisione con gli stakeholder interni ed esterni.

Eventuali proposte e osservazioni dovranno essere inviate **entro e non oltre le ore 20,00 del 22 gennaio 2018** al seguente indirizzo e-mail: [responsabile.anticorruzione@mise.gov.it](mailto:responsabile.anticorruzione@mise.gov.it).

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**4) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2018 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico** relativo al **decreto 21 dicembre 2017** concernente: "Approvazione delle modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese"

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sui contenuti e per scaricare il testo del decreto 21 dicembre 2017 e del suo allegato clicca qui.](#)

**5) Dal 13 gennaio 2018** sono entrate in vigore le disposizioni attuative della Riforma Madia sulle **visite fiscali di controllo dei dipendenti pubblici assenti per malattia**.

E', infatti, entrato in vigore il **decreto n. 206 del 17 ottobre 2017** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017), in materia di **visite fiscali** nel settore del **pubblico impiego**.

Prende corpo così la disciplina di funzionamento del **Polo unico sulle visite fiscali** istituito presso l'INPS il 1° settembre 2017. Le visite fiscali potranno anche essere più di una per ciascun evento morboso e potranno essere effettuate, sin dal primo giorno di malattia, anche nei giorni festivi o in prossimità dei weekend.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6)** L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha stipulato – in data 10 gennaio 2018 - con le **procure della Repubblica di Roma e di Milano un Protocollo d'intesa** al fine di rendere maggiormente effettiva l'attività di **prevenzione e contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione**, l'azione a tutela del buon funzionamento del mercato e la repressione dei reati contro la P.A., anche attraverso l'accesso tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa.

Il documento, complessivamente di otto articoli, predispone una cornice operativa all'interno della quale troveranno attuazione, nell'ottica di piena collaborazione già invalsa nella prassi tra l'AGCM e le Procure di Roma e Milano, **scambi di informazioni attinenti a indagini, procedimenti penali e amministrativi di rispettiva competenza**.

Il Protocollo ha la **validità di cinque anni**, rinnovabili, e sarà soggetto ad un monitoraggio annuale sul relativo stato di attuazione.

LINK:

[Per scaricare il testo dei due protocolli d'intesa clicca qui.](#)

**7)** Sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2018 è stato pubblicato il **comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, con cui si indice una procedura pubblica per il finanziamento della progettazione preliminare e definitiva di **interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto**, con riferimento all'annualità 2017, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 246 del 21 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 276 del 25 novembre 2016.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della versione integrale del bando clicca qui.](#)

**8)** È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, il **D.P.C.M. 15 dicembre 2017**, che definisce la **programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2018**. In base al decreto, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una **quota complessiva massima di 30.850 unità**. **Vedi anche il successivo punto n. 12.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9)** Con il **Decreto direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2018**, è stato adottato il **sedicesimo elenco**, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale del 11 aprile 2011, dei **soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro** ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

**10)** L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha concluso **sei procedimenti istruttori nei confronti dei professionisti che operano come agenzie e comparatori turistici online** attraverso i siti [www.it.lastminute.com](http://www.it.lastminute.com), [www.volagratis.com](http://www.volagratis.com), [www.opodo.it](http://www.opodo.it), [www.govolo.it](http://www.govolo.it), [www.edreams.it](http://www.edreams.it), [www.gotogate.it](http://www.gotogate.it), **infliggendo oltre 4 milioni di euro di multe**, per siti poco trasparenti e commissioni sulle carte di credito.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dei provvedimenti clicca qui.](#)

**11)** Al via il **Registro pubblico sussidiario per gli atti di designazione degli amministratori di sostegno (A.D.S.) stipulati dai notai**. Il **Consiglio Nazionale del Notariato**, con un comunicato stampa del 16 gennaio 2018, ha reso noto che a partire dal **1° gennaio 2018** tutte le nuove designazioni fatte con atto pubblico o scrittura privata



autenticata saranno inserite in un registro dedicato che consentirà a qualsiasi notaio italiano di verificare l'esistenza di tali atti e presso quale collega sono depositati.

Per gli atti stipulati dal 1° gennaio l'inserimento dovrà avvenire entro 30 giorni, mentre l'inserimento degli atti stipulati anteriormente al 2018 avverrà entro il 30 giugno 2018.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del comunicato stampa del CNN clicca qui.](#)

**12) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con la **circolare n. 35/167 del 17 gennaio 2018**, recepisce la **normativa 2018 in materia di decreto flussi**. La programmazione prevede l'ammissione in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo, i **cittadini non comunitari nel limite massimo di 30.850 unità**.

A partire **dalle ore 9.00 del 18 gennaio 2018** sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda, che dovranno essere trasmessi esclusivamente con le consuete modalità telematiche. Le domande potranno essere presentate **fino al 31 dicembre 2018**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più e per accedere all'applicativo clicca qui.](#)

**13) Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)** ha posto in **pubblica consultazione – dal 18 gennaio fino al 2 febbraio 2018** – due documenti:

- *“Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”* ;

- *“Manuale delle procedure di controllo della qualità per il sindaco-revisore”* .

I contributi dovranno essere inviati **entro il 2 febbraio 2018**, all'indirizzo e-mail [consultazione@commercialisti.it](mailto:consultazione@commercialisti.it).

LINK:

[Per scaricare il testo dei due documenti in consultazione clicca qui.](#)

**14) L'INPS**, con **messaggio n. 195 del 17 gennaio 2018** ha rammentato che i **coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali**, con età inferiore a quaranta anni che, operando in zona normale, hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, possono presentare le istanze relative all'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, **sino alla data del 31 marzo 2018**.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 195/2018 clicca qui.](#)

**15) Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo**, sul proprio sito istituzionale, ha reso noti termini e modalità per la presentazione delle domande per accedere **bonus alberghi (Tax Credit Riqualficazione)** per le spese sostenute nel 2017.

La procedura di accesso all'agevolazione si distingue in **due fasi**:

1) la **compilazione**: le domande potranno essere **compilate e caricate** esclusivamente dalle ore 10.00 del 25 gennaio alle ore 16.00 del 19 febbraio 2018;

2) il **Click Day**: le domande si potranno essere **inviate** esclusivamente dalle 10.00 del 26 Febbraio alle 16.00 del 27 Febbraio 2018.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

# Lo sapevi che ...

## **... L'ITALIA E' PRIMA IN EUROPA PER PRODOTTI AGROALIMENTARI CERTIFICATI ?**

Lo riferisce l'ISTAT pubblicando i dati relativi ai **prodotti agroalimentari di qualità riconosciuti dall'Unione europea al 31 dicembre 2016: sono 291** (13 in più sul 2015); tra questi, **quelli attivi sono 279** (95,9% del totale). Rispetto al 2015 il numero di produttori delle DOP, IGP e STG aumenta del 4,4%, sintesi della lieve diminuzione registrata al Nord (-0,3%) e del consistente aumento rilevato nel Mezzogiorno (+12%) e nel Centro (+2,5%). Cresce anche il numero dei trasformatori (+4,6%), soprattutto nel Mezzogiorno (+16,2%) e in misura più lieve nel Nord (+0,3%), che compensano largamente la diminuzione osservata al Centro (-0,4%). Per la prima volta i trasformatori al Sud superano il Nord-Est.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **REPUBBLICA ITALIANA**

### ***I provvedimenti scelti per voi***

**(DALL' 11 AL 18 GENNAIO 2018)**

**1) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216:** Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217:** Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218:** Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 15 dicembre 2017:** Istituzione di una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) legge 22 dicembre 2017, n. 219:** Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**6) Decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220:** Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2017:** Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2018. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero dell'Interno - Decreto 18 dicembre 2017:** Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 21 dicembre 2017:** Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 20 dicembre 2017:** Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221:** Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**12) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 9 gennaio 2018:** Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA). (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**UNIONE EUROPEA**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DALL' 11 AL 18 GENNAIO 2018)**

**1) Regolamento delegato (UE) 2018/72 della Commissione del 4 ottobre 2017,** che integra il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i requisiti

che devono essere rispettati dagli schemi di carte di pagamento e dai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni al fine di garantire l'applicazione di requisiti di indipendenza sotto il profilo contabile, organizzativo e decisionale. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 13/1 del 18 gennaio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)